

# COMUNE DI TORRETTA

Provincia di Palermo



## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14 del Registro**

Addi 29/04/2016

**OGGETTO:** "Approvazione ALIQUOTE IMU anno 2016"

L'anno duemilasedici addi 29 , del mese di aprile , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito, in sessione Ordinaria di 1ª Convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. ri:

1. Rosaria Pipitone	Presidente	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Salvatore Candela	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
3. Calogero Gambino	consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	XAssente
4. Maria Grazia Pipitone	consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	XAssente
5. Tommaso Troia	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
6. Caruso Carola	consigliere	<input type="checkbox"/> Presente	XAssente
7. Caruso Gaetano	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
8. Salvatore Campo	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
9. Emanuele Mannino	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
10. Salvatore Mannino	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
11. Umberto Di Salvo	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
12. Natale Caruso	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
13. Rocco Di Maggio	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
14. Antonio Scalici	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente
15. Gambino Filippo	consigliere	XPresente	<input type="checkbox"/> Assente

E' presente inoltre senza diritto di voto il Sindaco, il vice Sindaco e l' Assessore Carollo.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr.ssa Pipitone Rosaria e assistito dal ViceSegretario Comunale Dr. Ferranti Sebastiano dichiara legale la presente riunione e invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'O.D.G

Nominati scrutatori con il consenso unanime del consiglio i sig.: Campo Salvatore, Caruso Gaetano e Caruso Natale

Il responsabile del settore Finanziario di concerto con la Giunta Municipale propone la seguente deliberazione avente per oggetto: Approvazione- CONFERMA- ALIQUOTE I.M.U. anno 2016"

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L.147/2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) Composta dall'IMU, Imposta Municipale Propria, dalla TASI, tributo per i servizi indivisibili e dalla TARI, tassa sui rifiuti.

**VISTO** l'art.1, comma 703, della su citata legge con cui si dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**CONSIDERATO** che con successivi commi di cui alla legge 147/2013 sopra citata sono stati apportate delle modifiche all'imposta municipale propria:

- 1) art.1 comma 707 punto 2): L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2) punto 3) l'imposta municipale propria non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.Inoltre:
  - e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
  - f) la detrazione di cui sopra si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
  - g) a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L. 6/12/211 n.201 convertito con legge 22/12/2011 n.214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011.

#### **RICHIAMATI:**

- 1) l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilita' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:
  - lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011",
  - lettera f) "è riservato allo Stato il gettito d'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
  - lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- 2) il comma 6 art.13 D.L. 201/2011, con il quale si consente al consiglio Comunale, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76% in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.  
Il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

**PRESO ATTO** dell'art.9 -bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazione dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che prevede che a partire dall'anno 2015 "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**ATTESO** che la legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a variare alcuni aspetti della IUC e nello specifico ha introdotto novità relativamente all'IMU quali:

- 1) Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
  - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
  - c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni (non quelli edificabili).
  - d) Riduzione al 75% dell'aliquota IMU per abitazioni locare a canone concordato
  - e) Esenzioni delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - f) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati)

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 26 della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

**DATO ATTO** che l'art.52 del D.lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del DLgs. 201/2011, nonché dall'art.1 comma 702, della L.147/2013;

**CONSIDERATO** che l'art.1 comma 169, della Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti Locali.

**VISTA** la deliberazione del consiglio Comunale n.23 del 07/09/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta Municipale propria per l'anno 2014, confermate anche per l'anno 2015;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote IMU e detrazioni deliberate per l'anno 2014 e prorogate per l'anno 2015, come sotto specificato:

aliquota per tutti i tipi di immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili- immobili ad uso abitativo che non rispondono al requisito di abitazione principale- unità categorie C/2, C/6 e C/7 che non rispondono ai requisiti di pertinenza dell'abitazione principale)	10,6 per mille	
Aliquota per abitazione principale categoria A1, A8, A9	4,00 per mille	Con detrazione di € 200,00
Aliquota per tutte le unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	

Visto il parere dell'Organo di revisione espresso con nota prot. 5188 del 22/04/2016  
VISTO il D.lg.267/2000 e successive modifiche  
Visto lo Statuto Comunale


#### SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote IMU e detrazioni stabilite per l'anno 2014 e prorogate per l'anno 2015, come sotto specificato:

aliquota per tutti i tipi di immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili- immobili ad uso abitativo che non rispondono al requisito di abitazione principale- unità categorie C/2, C/6 e C/7 che non rispondono ai requisiti di pertinenza dell'abitazione principale)	10,6 per mille	
Aliquota per abitazione principale categoria A1, A8, A9	4,00 per mille	Con detrazione di € 200,00
Aliquota per tutte le unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	

- 1) ai sensi dell'art.53 e 55 legge 8/06/90 n° 142 recepito con l'art.1 della legge regionale 11/12/91 n° 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 legge 23/12/2000 n° 30, si esprime parere favorevole e precisamente:

a) in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;  
(f.to Rag. Mignano Porzia)



Esce il Consigliere Gambino Calogero ore 22,14  
Presenti 12

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione che viene data per letta  
Con voti favorevoli 7 e n.5 astenuti (Caruso Natale, Umberto Di Salvo, Rocco di Maggio, Filippo Gambino e Antonio Scalici).

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra citata

Con successiva votazione

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7 e n.5 astenuti (Caruso Natale, Umberto Di Salvo, Rocco di Maggio, Filippo Gambino e Antonio Scalici).

Rende la presente immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano  
Caruso Natale

Il Presidente  
Dr.ssa Pipitone Rosaria

Il Vice Segretario Comunale  
Dr. Ferranti Sebastiano



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_, rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

Torretta li,

Il Messo Comunale



Il Vice Segretario Comunale  
Dr. Ferranti Sebastiano)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.


Li \_\_\_\_\_  
COMUNALE

IL VICESEGRETARIO

Dr. Ferranti Sebastiano

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art.12, L.r. 3/12/91, n. 44.

Li 29-04-2016



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ferranti Sebastiano